



Repubblica italiana del. n. 10/2015/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2015

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Giovanni MOCCI	Consigliere
Nicola DI GIANNANTONIO	Consigliere (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni
ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27
della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto del 13 febbraio 2014 n. 3/2014 di ripartizione, tra i Magistrati, dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo per l'anno 2014;

vista la richiesta di parere del **Sindaco del Comune dell'Aquila (AQ)**, pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo ed acquisita al protocollo in data 16 dicembre 2014;

vista l'ordinanza del 2 febbraio 2015, n. 5/2015, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, Consigliere Nicola DI GIANNANTONIO;

FATTO

Con la richiamata nota il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo ha trasmesso una richiesta di parere del **Sindaco del**

Comune dell'Aquila (AQ), con la quale si chiede di voler chiarire, secondo lo stesso Consiglio delle Autonomie Locali, se, *"con riferimento al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo alle sole attività di raccolta, trasporto e spazzamento (escluso lo smaltimento) anni 2007-2008, da parte di una società in house dell'Ente locale, ... è applicabile, in regime TARSU, il principio del "full cost recovery" (copertura integrale dei costi), in analogia a quanto previsto dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, per calcolare il costo annuale del servizio."*

IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è disciplinata dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Questo Collegio ritiene senz'altro ammissibile la richiesta di parere sia dal punto di vista soggettivo, in quanto proviene dall'organo di vertice dell'Amministrazione richiedente tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, sia dal punto di vista oggettivo in quanto attinente alla contabilità pubblica e connotata dal carattere della generalità.

IN PUNTO DI MERITO

Entrando nel merito della richiesta di parere, il Sindaco del comune dell'Aquila chiede di voler chiarire se, con riferimento al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (escluso lo smaltimento) per gli anni 2007-2008, sia applicabile il principio della copertura integrale dei costi per calcolare il costo annuale del servizio, in regime di TARSU.

In tema di Rifiuti solidi urbani, con il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, viene stabilito che, a decorrere dall'1 gennaio 1994, i Comuni "debbono istituire una tassa annuale" da applicarsi in base a tariffa, secondo appositi regolamenti comunali, a copertura parziale (dal 50% al 70%) del costo del servizio stesso.

Con successivo intervento legislativo, realizzato con l'entrata in vigore dall'1 gennaio 1999 dell'articolo 49 del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997, è stata poi prevista l'istituzione, da parte dei Comuni, di una tariffa per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (cosiddetta TIA/1, Tariffa igiene ambientale).

Tale tariffa è composta:

- da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Con il Regolamento ministeriale, previsto dal comma 5 del succitato articolo 49, ed approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato poi elaborato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.

Diversamente dalla normativa TARSU, quindi, il citato articolo 49 stabilisce che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti.

La completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata dall'1 gennaio 1999, è stata più volte differita dal legislatore, il quale ha previsto con numerose disposizioni, contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni per sostituire la TARSU con la TIA.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 208/2008 ha stabilito che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006, resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009.

Pertanto, fino a tale data per i Comuni non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare la TARSU utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel succitato D.P.R. n. 158/1999, come affermato anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 750 del 10 febbraio 2009, in materia di TARSU, laddove precisa che il D.P.R. n. 158/1999 *"non fissa solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categoria di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulla base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa"*.

Giova altresì evidenziare che l'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, ha stabilito che *"sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali*

adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale”.

E' anche il caso di sottolineare che l'unico regolamento governativo applicabile in materia è il succitato regolamento n. 158 e che l'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/97, che lo ha previsto, non è stato minimamente modificato dalla legislazione successiva.

Detto regolamento, approvato come già fatto presente con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, stabilisce il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, la quale deve stabilire l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali che, a regime, *"deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"*.

L'articolo 3 del D.P.R. in questione precisa che la tariffa, articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, è composta da una fascia fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, *"riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti"*, e da una parte variabile, *"rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"*.

Ai fini della determinazione della tariffa, i singoli Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (articolo 8), che deve comprendere:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

Oltre a stabilire altri principi generali che devono seguire i soggetti gestori dei rifiuti urbani ovvero i singoli Comuni, il D.P.R. in parola prevede una fase transitoria entro la quale occorre raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa (articolo 11).

Infine, le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa, sono indicate nell'allegato 1 allo stesso D.P.R..

Al punto 2 di detto allegato sono indicate le componenti di costo della tariffa di riferimento, così suddivise:

a) costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati così ricompresi:

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche;
- costi di raccolta e trasporto;
- costi di trattamento e smaltimento;
- altri costi.

b) costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata, così ricompresi:

- costi di raccolta differenziata per materiale;
- costi di trattamento e riciclo;
- costi per materie di consumo e merci;
- costi per servizi e per godimento di beni di terzi;
- costo per il personale.

c) costi comuni, tra i quali sono compresi:

- costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso;
- costi generali di gestione, tra i quali vanno ricompresi quelli relativi al personale, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;
- costi diversi;
- costi d'uso del capitale che comprendono: ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito, con indicazione delle relative modalità di calcolo.

Al punto 3 dell'allegato in questione poi, vengono specificate le formule per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Tanto premesso, va tuttavia sottolineato che l'analisi svolta nel parere si limita all'interpretazione delle disposizioni di legge che governano la materia prospettata dall'Amministrazione richiedente, spettando ovviamente a quest'ultima ogni decisione circa le modalità

applicative in relazione alla situazione che ha originato la richiesta di parere.

P.Q.M.

Nelle considerazioni su esposte è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo sulla richiesta di parere del Comune dell'Aquila (AQ).

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco del Comune dell'Aquila (AQ) e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2015.

L'Estensore
F.to Nicola DI GIANNANTONIO

Il Presidente
F.to Maria Giovanna GIORDANO

Depositata in Segreteria il 03.02.2015

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
F.to Giammaria Lorella